

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "I.D.E.A."
Initiative for the Dialogue on Environment and Animals.
Associazione Italiana Medici Veterinari per il dialogo sulla
salute e il benessere degli animali, dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata
"I.D.E.A." Initiative for the Dialogue on Environment and Animals.
Associazione Italiana Medici Veterinari per il dialogo sulla salute e il benessere degli animali,
dell'uomo e dell'ambiente.

Sede: via Trento n. 5H, interno 5 a Castello di Godego (TV),

Art. 2

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione ha come finalità:

1. La promozione della centralità del ruolo del medico veterinario, altresì lungo tutta la filiera agroalimentare ("From Farm to Fork"), a tutela della salute umana e animale, del benessere animale, dell'ambiente e della biodiversità, in un'ottica "One Health".
2. La promozione del rispetto degli animali in qualsiasi forma di allevamento e del loro benessere in quanto esseri senzienti (Art.1 punto 6 del Codice Deontologico).
3. Il riconoscimento dell'interconnessione tra la salute animale, umana e la tutela dell'ambiente in un'ottica One Health promuovendo pratiche volte alla tutela della salute pubblica, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza, alla prevenzione delle zoonosi, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità.
4. Il miglioramento del benessere animale e dell'interazione uomo-animale-ambiente-società.
5. Il miglioramento della sostenibilità ambientale-sociale-economica delle produzioni zootecniche e delle filiere agroalimentari dei prodotti di origine animale.
6. Sostenere il principio per cui ogni medico veterinario libero professionista, operando con competenza, imparzialità e indipendenza secondo il codice deontologico, è responsabile esclusivamente per le attività professionali da lui svolte e/o poste sotto il suo diretto controllo.
7. La formazione scientifica e l'educazione sui temi attinenti ai principi dello statuto, rivolta ai professionisti degli animali, delle filiere agroalimentari, ai cittadini e agli stakeholders in generale, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza delle implicazioni produttive, sanitarie, etiche ed ambientali delle scelte di ognuno.
8. La promozione della bioetica veterinaria nell'allevamento, ossia lo studio e l'applicazione dei principi etici relativi alla gestione, cura e trattamento degli animali, all'interno di sistemi di produzione animale, con particolare riguardo alle implicazioni morali delle pratiche di allevamento, al bilanciamento delle esigenze economico - produttive con il benessere e i diritti degli animali.
9. La promozione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado per alunni e docenti, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo del medico veterinario nel garantire un equilibrio etico tra benessere, salute animale, salute umana, rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi, in ottica One Health.
10. La realizzazione di studi, ricerche, incontri, convegni, materiale divulgativo, la partecipazione a concorsi, borse di studio, bandi e appalti, nonché la collaborazione con

enti ed istituzioni di ogni ordine e grado, nazionali ed estere, con singoli esperti od aziende, finalizzati a diffondere i principi e promuovere le attività dell'associazione.

Art. 4

Requisiti degli associati

Possono essere associati le persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici con la qualifica di Medici Veterinari e le persone giuridiche regolarmente iscritte all'Ordine dei Medici Veterinari, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Possono inoltre far parte dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, studiosi o esperti che abbiano dato un rilevante contributo nelle aree disciplinari pertinenti agli scopi e alle finalità dell'associazione.

Art. 5

Ammissione e diritti degli associati

L'ammissione degli associati è libera.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo. Il diniego all'ammissione deve essere motivato dal Consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'associato che abbia regolarmente versato le quote definite dal Consiglio direttivo ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

Art. 6

Categorie di associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: fondatori, onorari e ordinari.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio.

Sono associati ordinari i soggetti in regola con il pagamento della quota di ammissione e della quota annuale stabilita dall'Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Infatti tutti gli associati (fondatori, ordinari e onorari) hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e di stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 7

Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Per l'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, il Consiglio direttivo può deliberare l'espulsione dall'Associazione.

Contro la decisione del Consiglio direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, opportunamente motivato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri

dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio direttivo e agli associati interessati, entro 60 giorni.

Art. 8

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per delibera di esclusione;
- c) per ritardato pagamento della quota associativa annuale;
- d) per decesso.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti – Revisore Unico.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo. I membri degli organi che dovessero essere espulsi dall'Associazione, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 10

Partecipazione all'assemblea

L'Assemblea determina gli orientamenti generali dell'Associazione e assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro la fine del quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo. La convocazione può essere richiesta al Presidente del Consiglio direttivo o da un numero di associati superiori ad un terzo del totale.

Art. 11

Convocazione dell'assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie o straordinarie è fatta mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato (a titolo esemplificativo Raccomandata A/R, PEC, mail, etc.), a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, nonché per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ed affisso almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria richiesta dagli associati, la convocazione può essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato.

Art. 12

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha un voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, dal presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea verrà trascritto nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione de patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione, scambiare documentazione ed esprimere simultaneamente il voto.

Art. 13

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nella convocazione.

Art. 14

Compiti dell'assemblea

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri ove sia stata deliberata la costituzione dell'organo, i Revisori dei Conti ove sia stata deliberata la costituzione dell'organo;
- c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi (quota annua), nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare su trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Gli associati possono proporre l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno un quinto di essi, pervenga al Consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea.

Art. 15

Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione dell'Associazione e a titolo esemplificativo ma non esaustivo ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco degli associati;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare l'espulsione dell'associato;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione dei rapporti di collaborazione e di lavoro subordinato.

Art. 16

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio direttivo deve essere composto da associati e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo può sfiduciare il Presidente con decisione assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di

particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 17

Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso è trasmesso ai componenti con modalità idonee a garantire l'effettiva informazione degli stessi (a titolo esemplificativo Raccomandata A/R, PEC, mail, etc.), almeno 5 giorni prima.

In particolari casi di necessità ed urgenza, la riunione può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominati, i Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori legali dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 18

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

Nel caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 19

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo. In particolare redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea,

provvede ai rapporti tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 20

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da apposita relazione, da sottoporre al vaglio e all'approvazione del Consiglio.

Art. 21

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo, quando nominato dall'assemblea esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi sociali sulla loro corretta applicazione;
- emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi sociali;
- dirimere le controversie insorte tra associati, tra questi e gli organi sociali e fra organi sociali.

Le decisioni del Collegio sono prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 22

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico è un organo facoltativo. Quando nominato dall'assemblea, ha il compito di:

- esprimere, se richiesto, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

La composizione dell'Organo di Controllo può essere monocratica o collegiale e in questo caso Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi più 2 supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

Il Revisore Unico e i componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non associati; sono scelti soggetti dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e, preferibilmente, iscritti al Registro dei revisori legali. Il Revisore unico e i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 23

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 24

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere sia nazionali che comunitari;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rendite del patrimonio dell'Associazione.

Art. 25

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 26

Durata del periodo di contribuzione (quota sociale)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 27

Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non si fa luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 29

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati.

I bilanci o rendiconti con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Art. 30

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 31

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.